

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2877

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DORINA BIANCHI**

Disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi particolari
nei processi di decisione pubblica

Presentata il 12 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende regolamentare il fenomeno di rappresentanza di interessi particolari, altrimenti noto come *lobbying*.

Una *lobby* è un gruppo di interessi, ovvero di individui accomunati da un determinato interesse, che si pone l’obiettivo di influenzare il processo decisionale proprio di un decisore pubblico al fine di trarne un vantaggio o di evitare uno svantaggio, non necessariamente di natura economica.

Tale fenomeno, sebbene ritenuto fondamentale nei processi democratici che si instaurano nella quasi totalità dei Paesi occidentali, in Italia ha sempre portato con sé riflessi di luce oscura tali da farlo accomunare alle istanze corruttive che dilanano il tessuto istituzionale del Paese. Come ha evidenziato la dottrina, le moti-

vazioni di tale distorsione percettiva in Italia risiedono in tre distinti ordini di spiegazioni.

In primo luogo, l’Italia è uno degli ultimi Paesi dotati di un’impostazione costituzionale di carattere giacobino nei riguardi della decisione pubblica. Tale impostazione, nata in Francia sul finire del XIX secolo e figlia dell’impianto intellettuale della Rivoluzione francese, prevede l’abolizione di corpi intermedi tra la società e il decisore pubblico poiché si presume che esso sia cosciente di un preesistente interesse comune da perseguire. All’approccio costituzionale giacobino si è sempre contrapposto quello di carattere anglosassone che concepisce il bene comune quale sintesi di interessi particolari rendendo la presenza di corpi intermedi che rappresentino tali interessi

particolari un momento fondamentale del processo democratico. L'approccio anglosassone alla determinazione della scelta pubblica è oggi adottato dalla quasi totalità dei Paesi occidentali nonché dalle istituzioni dell'Unione europea.

Una seconda peculiarità del nostro Paese, questa volta di ordine storico-istituzionale, è l'atto di abolizione dei partiti emanato in epoca fascista che istituì le corporazioni quali organi intermedi tra cittadino e apparato statale. Con la Costituzione del 1948 fu introdotto l'articolo 49 che recita «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Tale disposto, tuttavia, anche a causa dell'esperienza fascista, fu interpretato e applicato prevalentemente in funzione filopartitica dando luogo a un fenomeno neocorporativo per il quale le *lobby* risultano forzate a inserirsi nelle formazioni partitiche al fine di svolgere le proprie funzioni di rappresentanza di interessi particolari.

Da ultimo, il fatto che in Italia non esista una regolamentazione organica che disciplini il fenomeno della rappresentanza di interessi particolari ha portato tale attività, legittima e lecita, a intrecciarsi, in assenza di riferimenti normativi, alle attività corruttive che erodono questo Paese con conseguenze allarmanti. Il lobbista è stato spesso associato, nelle cronache giornalistiche e nell'immaginario collettivo, alla figura torbida del faccendiere.

Nel nostro ordinamento giuridico si contano oltre cento norme contenenti riferimenti, rimandi e disposizioni, sovente in antitesi tra loro, disciplinanti il fenomeno della rappresentanza di interessi particolari. Tuttavia, l'assenza di una normativa organica, come quella prevista dalla presente proposta di legge, ha generato enormi confusione e incertezza nel diritto portando a scarsa trasparenza nei processi di influenza delle decisioni pubbliche e a discriminazioni nell'accesso dei rappresentanti di interessi particolari nelle sedi istituzionali.

Nei disposti normativi che disciplinano il comportamento delle *lobby* nei Paesi occidentali si distinguono due diversi principi ispiratori. Il primo riguarda la trasparenza, prevedendo lo svolgersi del fenomeno all'interno di «pareti di vetro»: attraverso la rendicontazione e la pubblicità dei processi di influenza della decisione pubblica, sovente utilizzando un registro accessibile *on line*, il fenomeno assume connotati trasparenti per il cittadino. Il secondo principio è quello relativo alla partecipazione: è previsto l'obbligo da parte di un decisore pubblico di coinvolgere i portatori di interessi o un loro rappresentante nei processi decisionali che coinvolgono gli interessi, non discriminando coloro i quali dispongono di mezzi di entità modesta per porre in essere le attività di pressione sulla decisione pubblica.

A fronte di numerosi progetti di legge volti a regolamentare in modo organico il fenomeno lobbistico in Italia, a livello governativo deve segnalarsi il disegno di legge atto Senato n. 1866 della XV legislatura, presentato dall'allora Governo Prodi ed elaborato da una commissione di studio presieduta dal consigliere Michele Corradino e dal professor Petrillo. Il disegno di legge fu definito giornalmisticamente «disegno di legge Santagata» dal nome dell'allora Ministro per l'attuazione del programma di Governo cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva delegato la materia. Il disegno di legge prescriveva la trasparenza dei processi di pressione da parte dei rappresentanti di interessi particolari mediante l'istituzione di un registro di dominio pubblico nonché la partecipazione obbligatoria dei portatori di interessi ai processi decisionali. Nonostante le positive recensioni da parte delle associazioni di categoria dei lobbisti, soddisfatte anche del riconoscimento dell'attività di influenza delle decisioni pubbliche conferito dalla provenienza governativa del disegno di legge, esso, dopo essere stato assegnato alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica in sede referente il

13 novembre 2007, non fu mai sottoposto al voto dell'Assemblea.

Sempre sul versante governativo, deve ricordarsi l'iniziativa posta in essere dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Monti, onorevole Mario Catania, del febbraio 2012, volta a istituire un Registro per la trasparenza cui erano tenuti a iscriversi tutti i soggetti interessati a fare *lobbying* presso il Ministero medesimo. Con il mutamento della compagine governativa l'iniziativa non fu più riproposta.

Successivamente, nel maggio 2013, anche il Governo Letta ha cercato di regolamentare il fenomeno, istituendo una nuova commissione di studio, presieduta dal consigliere Roberto Garofoli e dal professor Pier Luigi Petrillo, il cui esito, tuttavia, fu un disegno di legge che non fu condiviso dal Consiglio dei ministri nel luglio 2013.

Di recente, a giugno 2014, il Governo Renzi ha inserito nel Documento di economia e finanza l'impegno ad approvare in tempi brevi una regolamentazione organica della materia.

Nella crescente consapevolezza della necessità di una normativa, testimoniata dal moltiplicarsi di progetti di legge volti a regolamentare l'attività dei rappresentanti di interessi particolari, in palese controtendenza si pone la legge 6 novembre 2012, n. 190, sulla lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione approvata tra innumerevoli polemiche e richieste di modifica sul finire della scorsa legislatura. Essa introduce una modifica al codice penale che prevede una nuova figura di reato:

« ART. 346-bis. — (*Traffico di influenze illecite*). — Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un

atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziaria.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ».

Dunque, in forza del citato articolo 346-bis del codice penale, centinaia di soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari saranno giudicati colpevoli di operare in violazione della legge, sulla base della semplice presunzione che le loro proposte possano essere accompagnate da un vantaggio di qualche tipo.

Tali antinomia giuridica e incertezza del diritto richiedono un tempestivo intervento legislativo che disciplini l'attività lobbistica garantendo la trasparenza delle attività di influenza, rimuovendo ogni ostacolo che si frapponga alla partecipazione dei rappresentanti ai processi di decisione pubblica e delineando un procedimento inclusivo atto a garantire, al decisore pubblico, la più ampia base informativa possibile, tale da rendere la sua scelta più consapevole e informata.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca i principi ispiratori nonché le finalità che essa intende perseguire. In particolare, si tratta di garantire e di assicurare i principi di trasparenza e di legalità nelle relazioni tra decisori pubblici e rappresentanti di interessi particolari, nonché di tutelare la partecipazione consapevole e paritaria della società civile nei procedimenti decisionali.

L'articolo 2 garantisce la chiarezza terminologica mediante una serie di definizioni che contribuiscono ad assicurare la

corretta e non equivoca attuazione della legge.

L'articolo 3 indica l'autorità preposta al controllo degli obblighi e dei doveri previsti dalla legge. Al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) l'organo competente a esercitare tali funzioni. Nello specifico, oltre a vigilare sull'adempimento dei diritti e dei doveri in capo ai rappresentanti di interessi particolari e ai decisori pubblici, l'AGCM redigerà, gestirà e provvederà alla pubblicazione nel proprio sito *internet* del Registro dei rappresentanti di interessi particolari, la cui istituzione è sancita dall'articolo 4. Il Registro, insieme alle relazioni periodiche disposte a cura dei rappresentanti di interessi particolari, dei decisori pubblici nonché dell'AGCM stessa, costituisce il principale strumento per attuare il principio di trasparenza perseguito.

Agli articoli 5 e 6 sono esplicitati, rispettivamente i criteri per l'iscrizione al Registro e le incompatibilità con tale iscrizione. Si noterà come, al comma 1 del-

l'articolo 6, è previsto un periodo di due anni tra lo svolgimento di una determinata mansione e la possibilità di iscriversi al Registro. Tale disposizione, nota come *cooling off*, è atta a prevenire possibili conflitti di interessi nell'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del decisore pubblico.

Gli articoli 7, 8 e 9 stabiliscono gli obblighi e i diritti dei rappresentanti di interessi particolari e dei decisori pubblici. In caso di inosservanza di quanto disposto si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 11.

L'articolo 10 dispone che l'AGCM, adotti un codice deontologico in cui sono stabilite le norme di condotta cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari. L'iscrizione al Registro è subordinata alla dichiarazione scritta dell'impegno a rispettare il codice. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'AGCM dispone d'ufficio la cancellazione dal Registro. Infine, gli articoli 12, 13 e 14 recano, rispettivamente, le esclusioni dall'ambito di applicazione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto, finalità e principi generali).

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza di interessi particolari all'interno dei processi decisionali propri delle istituzioni pubbliche e, in particolare, la concorrenza nella formazione di politiche pubbliche nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni. Conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione, la presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire la trasparenza dei processi decisionali, in particolar modo in riferimento all'attività e all'identità dei soggetti che, rappresentanti di interessi particolari anche di natura non economica, influenzano o tentano di influenzare tali processi;

b) rimuovere ogni forma di ostacolo alla partecipazione paritaria, nel processo decisionale, della società civile e della rappresentanza degli interessi leciti;

c) prevedere un procedimento atto a garantire, al decisore pubblico la più ampia base informativa possibile, tale da rendere la sua scelta più consapevole e informata.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:

a) per «rappresentanti di interessi particolari» si intendono i soggetti che professionalmente rappresentano presso i soggetti indicati alla lettera *d)*, direttamente o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)*, interessi leciti, anche di natura non economica, al

fine di incidere e di orientare i processi decisionali pubblici in atto ovvero di avviarne di nuovi. Nella definizione sono compresi, oltre ai sindacati e alle associazioni d'impresa, tutti coloro che svolgono, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro, ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi particolari per conto dell'organizzazione di appartenenza, l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) « professionalmente » indica lo svolgimento sistematico e abituale, anche se non esclusivo, dell'attività di rappresentanza di interessi;

c) per « portatori di interessi particolari » si intendono i datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, che intrattengono un rapporto di lavoro con i rappresentanti di interessi particolari avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f); si intendono, altresì, i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera f);

d) per « decisori pubblici » si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice ministri, i Sottosegretari di Stato e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i presidenti e i vertici delle autorità indipendenti, i membri del Parlamento, i loro collaboratori, i membri delle assemblee elettive e degli organi di governo regionali, provinciali e comunali e i responsabili degli uffici di loro diretta collaborazione, i direttori generali e i dirigenti nominati in ambito regionale, i responsabili degli uffici e dei servizi e i dirigenti nominati dal sindaco e dal presidente della provincia ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

e) per « processi decisionali » si intendono i procedimenti di formazione degli atti legislativi e degli altri atti normativi;

f) per « attività di rappresentanza di interessi particolari » si intendono tutte le attività svolte dai rappresentanti di interessi particolari, attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche trasmessa per via telematica, intesa a perseguire interessi leciti, anche di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici.

ART. 3.

(Autorità competente per la trasparenza e la partecipazione nella rappresentanza degli interessi).

1. Sono affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) le seguenti competenze:

a) garanzia e tutela della partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali e alle audizioni previste all'articolo 9, comma 1;

b) tenuta, controllo, pubblicazione e aggiornamento periodico del Registro dei rappresentanti di interessi particolari di cui all'articolo 4, comma 1;

c) pubblicazione dei dati e delle relazioni annuali ricevute dai portatori di interessi particolari di cui all'articolo 7, comma 1, nella sezione dedicata al Registro dei rappresentanti di interessi particolari, di cui all'articolo 4, comma 1, del proprio sito *internet* istituzionale, di seguito denominata « sezione del Registro »;

d) comunicazione ai soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 4, comma 1, dell'apertura delle consultazioni di cui all'articolo 9, comma 1, riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche nei settori di loro interesse;

e) trasmissione ai decisori pubblici dell'elenco dei soggetti iscritti al Registro

di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle categorie di interessi di rispettiva competenza;

f) redazione e trasmissione alle Camere, entro il 30 maggio di ogni anno, di un rapporto sulla verifica dell'attività degli iscritti al Registro di cui all'articolo 4, comma 1, svolta nell'anno precedente. Il rapporto è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica per la valutazione dei profili di correttezza della pubblica amministrazione;

g) gestione del contraddittorio ad erogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall'articolo 11.

ART. 4.

(Istituzione del Registro dei rappresentanti di interessi particolari).

1. È istituito, presso l'AGCM, il Registro dei rappresentanti di interessi particolari, di seguito denominato « Registro », articolato in sezioni distinte per categorie omogenee di interessi.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici devono iscriversi al Registro.

3. I rappresentanti di interessi particolari che intendono iscriversi al Registro devono comunicare i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e il domicilio professionale;

b) i dati identificativi del portatore dell'interesse per il quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

c) nel caso di persona giuridica, la ragione sociale;

d) gli interessi particolari o le categorie di interessi che si intendono rappresentare nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi particolari;

e) le risorse economiche di cui si dispone o si pensa di disporre per l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

f) le risorse umane di cui si dispone per svolgere l'attività di rappresentanza di interessi particolari. Se nell'attività di tali soggetti è previsto un qualsiasi tipo di contatto con il decisore pubblico, atto ad esercitare un'attività di pressione, questi devono essere iscritti al Registro.

4. I dati cui al comma 3 devono essere aggiornati ogni sei mesi, a cura del soggetto iscritto al Registro.

5. L'iscrizione al Registro ha una durata pari a dodici mesi e può essere rinnovata alla scadenza.

6. I portatori di interessi particolari iscritti al Registro devono impegnarsi per iscritto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 7 nonché il codice di condotta di cui all'articolo 10.

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione al Registro).

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro, il rappresentante di interessi particolari deve possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede o la persona e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c) non essere stato dichiarato fallito, fatta salva la riabilitazione.

2. L'AGCM verifica il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e può chiedere, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di dati e di informazioni integrativi.

3. All'atto di iscrizione al Registro sono assegnati i codici identificativi personali mediante i quali è possibile accedere alle sezioni riservate dei siti *internet* istituzionali della pubblica amministrazione.

4. Il Registro è pubblico e facilmente consultabile nella sezione del Registro, è improntato alla massima trasparenza e consente l'identificazione di tutte le informazioni relative agli incontri, inclusi i partecipanti, il luogo e la data. Nella sezione del Registro sono altresì pubblicati i documenti, comunque denominati, consegnati o trasmessi per via telematica dai portatori di interessi nell'esercizio della propria attività.

5. Qualora, successivamente all'iscrizione al Registro e nel corso del periodo di validità della medesima, il portatore o il rappresentante di interessi particolari intenda esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolari su progetti ulteriori o diversi rispetto a quelli dichiarati in sede di iscrizione al Registro, tali modifiche o integrazioni devono essere preventivamente comunicate all'AGCM e indicate nel Registro integrando l'originaria iscrizione, che mantiene comunque la durata originaria.

ART. 6.

(Incompatibilità).

1. Non possono iscriversi al Registro durante il loro mandato o il loro incarico e comunque per i due anni successivi al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:

a) i decisori pubblici, ad eccezione dei soggetti che, pur agendo per conto di enti pubblici economici, svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari;

b) i dipendenti di amministrazioni pubbliche e di enti pubblici non economici;

c) i soggetti titolari di incarichi conferiti da parte di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

e successive modificazioni, dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Non possono altresì essere iscritti al Registro, durante il loro incarico, i dirigenti di partiti, movimenti e associazioni politici, nonché i giornalisti pubblicisti e professionisti, salvo che questi ultimi siano stati espressamente a ciò autorizzati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che rinuncino a esercitare, anche a titolo gratuito, l'attività giornalistica nel periodo in cui risultano iscritti al Registro.

3. In caso di sopravvenienza di condizioni ostative all'iscrizione al Registro previste dai commi 1 e 2, l'AGCM provvede d'ufficio alla cancellazione del soggetto interessato dal Registro medesimo.

ART. 7.

(Obblighi degli iscritti al Registro).

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro, persona fisica o giuridica, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione al Registro, trasmette all'AGCM, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente. La relazione, sottoposta a verifica dall'AGCM, è pubblicata nella sezione del Registro e contiene:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere l'anno precedente;

b) l'elenco dei decisori pubblici per i quali le attività di cui alla lettera a) sono state svolte, ovvero l'esatta indicazione delle persone fisiche con le quali si sono avuti incontri e contatti nonché dei luoghi e delle date in cui tali attività sono state svolte;

c) l'elenco dei processi decisionali nell'ambito dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a), specificando l'oggetto e la finalità dell'attività svolta e il

nome o la ragione sociale del portatore di interessi particolari per conto del quale si è svolta l'attività;

d) l'elenco delle risorse economiche e umane impiegate nonché, i modi in cui sono state impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Le relazioni di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'AGCM, sono pubblicate nella sezione del Registro affinché siano di libero accesso.

3. L'AGCM, dove lo ritenga necessario, può chiedere la trasmissione di dati e di informazioni integrativi.

4. Qualora nello svolgimento dell'attività di verifica emergano elementi che interessano le attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, l'AGCM provvede a fornire informazioni e a trasmettere i dati alla citata Commissione.

5. L'AGCM trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente. Il rapporto è contestualmente pubblicato nella sezione del Registro.

ART. 8.

(Diritti degli iscritti al Registro).

1. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro ha diritto di:

a) presentare ai decisori pubblici proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte e documenti e qualsiasi altra comunicazione, scritta od orale ovvero per via telematica, attinente l'interesse particolare rappresentato;

b) previo rilascio di un apposito tesserino di riconoscimento, accedere alle strutture istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali, parte-

cipare alle audizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari, al fine di esercitare l'attività di rappresentanza di interessi particolare, secondo le modalità definite da ciascuna amministrazione con proprio regolamento da emanare, con le modalità indicate al comma 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) partecipare alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2009;

d) partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere ai documenti la cui conoscenza è indispensabile per la partecipazione alla consultazione.

2. Il rappresentante di interessi particolari iscritto al Registro ha altresì diritto di ottenere l'accesso a una sezione riservata del sito *internet* istituzionale dell'AGCM, all'interno della quale è comunicata l'apertura di consultazioni riguardanti l'elaborazione di politiche pubbliche.

3. Il rappresentante di interessi particolari ha la facoltà di comunicare all'AGCM ogni comportamento del decisore pubblico in contrasto con quanto previsto dalla presente legge all'articolo 9.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità di settore, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono, con i provvedimenti previsti dai relativi ordinamenti, le forme

e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di interessi particolari iscritti al Registro, secondo principi di imparzialità e di parità di trattamento e comunque garantendo la semplificazione delle procedure al fine di non rallentare lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali e della stessa attività di rappresentanza di interessi particolari.

5. Le Camere e i consigli regionali disciplinano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nell'ambito della loro autonomia, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

ART. 9.

(Obblighi in capo ai decisori pubblici).

1. I decisori pubblici devono procedere ad audizioni pubbliche dei soggetti iscritti al Registro, assicurando la massima trasparenza e la partecipazione in condizione di parità dei soggetti interessati. L'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite per l'espletamento della stessa e i soggetti consultati. Nel caso in cui il decisore pubblico proceda ad ascoltare soggetti non iscritti al Registro, deve informare l'AGCM indicandone specificamente le motivazioni. L'AGCM ne dà comunque notizia nella sezione del Registro.

2. I decisori pubblici devono presentare, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione relativa sugli incontri con soggetti iscritti al Registro recante la descrizione dettagliata degli argomenti trattati e del tema degli incontri e dei contatti avvenuti tra essi e i rappresentanti di interessi particolari nel corso dell'anno precedente.

3. Il decisore pubblico ha l'obbligo di garantire l'accesso, a chiunque ne faccia richiesta, ai documenti e alle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, ove siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'articolo

25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

4. Il decisore pubblico ha l'obbligo, qualora ritenga violate le disposizioni della presente legge nonché del codice deontologico di cui all'articolo 10, di darne immediata comunicazione all'AGCM.

ART. 10.

(Codice deontologico).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AGCM adotta, a seguito di una pubblica consultazione, un codice deontologico in cui sono stabilite le norme di condotta cui devono attenersi coloro che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari.

2. Il codice deontologico è pubblicato nella sezione del Registro.

3. All'atto della loro iscrizione al Registro, i portatori di interessi particolari devono dichiarare per scritto l'impegno a rispettare il codice deontologico. In caso di inosservanza del predetto obbligo, l'AGCM dispone d'ufficio la cancellazione dal Registro.

ART. 11.

(Sanzioni).

1. Il rappresentante di interessi particolari, che svolge nei confronti di decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi particolari in assenza di iscrizione al Registro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000.

2. Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione alle audizioni di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero il mancato o incompleto invio della relazione di cui all'articolo 7, comma 1, sono sanzionati dall'AGCM, previo contraddittorio con gli

interessati e a seconda della gravità della condotta, mediante:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione al Registro fino a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

3. La falsità delle informazioni fornite all'atto di iscrizione al Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione dei doveri previsti dal codice deontologico, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 7, comma 1, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la censura, con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

4. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dall'AGCM con provvedimento motivato.

5. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato nella sezione del Registro. Il provvedimento è inoltre pubblicato per estratto, entro trenta giorni dalla data di notificazione a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi particolari cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima di cinque anni dalla cancellazione.

6. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7. L'AGCM ha facoltà di rilevare le eventuali condotte illecite da parte di soggetti che non sono iscritti al Registro e che esercitano attività di rappresentanza di interessi particolari presso i decisori pubblici. In particolare, essa può ammonire i responsabili e, in caso di reiterazione del reato, segnalare tali condotte all'autorità giudiziaria competente.

ART. 12.

(Esclusioni).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni o i cui contatti sono attinenti all'esercizio della propria professione;

b) a coloro che intrattengano relazioni la cui pubblicità configurerebbe una violazione delle norme sul segreto d'ufficio, professionale, confessionale o di Stato;

c) ai rappresentanti del Governo o di partiti politici di Paesi stranieri;

d) all'attività svolta da partiti per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) all'attività di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

ART. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'AGCM provvede allo svolgimento delle competenze e delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 14.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0028720